

Rapporto

numero

data

Dipartimento

17 giugno 2009

TERRITORIO

Concerne

della Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare 22 settembre 2008 presentata nella forma generica da Francesco Maggi e cofirmatari per I Verdi "Risarcire corret- tamente i danni causati dagli ungulati"

È fuori dubbio che il continuo rapido incremento del numero degli ungulati in tutto il Cantone, in particolare in alcune zone del Mendrisiotto, sta ponendo seri problemi all'Ufficio caccia e pesca, che va trovandosi viepiù spiazzato e pertanto nell'impossibilità di far fronte all'anomala situazione con gli attuali mezzi a sua disposizione, ma ancor di più li pone ai contadini, agli agricoltori e ai viticoltori ticinesi.

1. L'INIZIATIVA

Nella stesura di questo rapporto la Commissione non può ignorare che di fatto i VERDI hanno inoltrato, sempre in data 22 settembre 2008, quindi parallelamente a quella in esame presso la nostra Commissione, una seconda iniziativa che chiede il "finanziamento delle misure di protezione delle greggi e l'indennizzo di tutti i costi causati dall'attacco di grandi predatori", atto parlamentare tutt'ora all'esame della Commissione speciale bonifiche fondiarie.

A detta degli iniziativaisti, solo in Ticino l'applicazione della Legge federale sulla caccia crea non pochi problemi al mondo rurale, che si trova spesso confrontato con inadeguati risarcimenti. Parrebbe che questa situazione sia dovuta principalmente ad una infelice traduzione dal tedesco del testo di legge, in particolare dell'art. 13 - Entschädigung von Wildschaden, corrispondente all'art. 35 della Legge cantonale sulla caccia - Capitolo IV - Danni causati dalla selvaggina. Sempre secondo gli iniziativaisti, l'articolo in questione parla di "*equo risarcimento*" in luogo di "*adeguato risarcimento*" (o risarcimento commisurato ai danni), errata interpretazione riportata nella stesura del regolamento cantonale.

A nostro avviso questa sfumatura linguistica non falsa affatto il pensiero originale del legislatore poi tradotto in italiano, in quanto "equo" è aggettivo che si addice a persona che nell'operare e soprattutto nel decidere si attiene a criteri di giustizia. Del resto "adeguato" è da considerare sinonimo di "equo". Pertanto la proposta di cambiamento dell'art. 35 non tocca i contenuti ed è quindi da ritenere solo formale.

Ma per andare oltre ed esaminare la proposta di modifica del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e uccelli selvatici, segnatamente per quanto attiene agli art. 65 e 66 - Risarcimento danni; b) Colture agricole e animali da reddito, si propone in grandi linee l'adozione degli art. 20 e 21 di un'Ordinanza emanata dal Canton Grigioni, regolamento che dal nostro si differenzia solo per essere forse un tantino più generoso nei confronti dei danneggiati.

2. I DANNI

L'impatto maggiore degli ungulati sull'ambiente naturale parrebbe sia quello provocato dal cinghiale alla cotica erbosa dei pascoli di montagna, danni caratterizzati da un rivoltamento del terreno fino a una profondità di 30 centimetri. Si assiste così a un depauperamento del pascolo che, se non ripristinato dall'intervento dell'uomo, tende a rimanere danneggiato per diversi anni. Inoltre nelle zone danneggiate si assiste spesso alla ricrescita di erbe scarsamente appetibili con il successivo sviluppo di specie erbacee invasive, poi di arbusti e in fine del bosco.

Il danno procurato dagli ungulati sulle formazioni forestali è invece minimo. Gli unici segni di impatto sul bosco si limitano a scortecciamenti localizzati da parte del cervo.

Non va neppure sottovalutato l'impatto della fauna selvatica sulla viabilità anche se da noi, contrariamente ad altre regioni della vicina Italia, questo ulteriore danno causato alle cose e alle persone è molto meno marcato.

Nel 2008 sono stati notificati danni per 600'000.- franchi circa, il doppio della fattura che veniva solitamente presentata al Cantone da parte dei contadini, degli agricoltori e dei viticoltori gli anni passati. Va pure rilevato che i danni si verificano con sempre maggior frequenza nelle zone urbane a ridosso dei boschi.

3. CORRETTO RISARCIMENTO

Come prescrive la Legge cantonale sulla caccia e il relativo Regolamento, la funzione risarcitoria è chiaramente delegata al Cantone. Si ritiene che l'entità e le modalità di risarcimento previste dal Regolamento cantonale siano adeguate e apprezzabili anche se il Consiglio direttivo dell'Unione contadini ticinesi afferma che farebbe volentieri a meno dei risarcimenti a vantaggio di una maggiore attività preventiva da parte degli organi preposti.

4. OPERE PROTETTIVE

L'Ente pubblico ha a sua disposizione diversi strumenti utilizzabili anche sinergicamente al fine di raggiungere l'obiettivo che rimane pur sempre quello di limitare al minimo i danni che gli ungulati verosimilmente procurano all'uomo e alle cose e per riflesso di limitare i risarcimenti di legge, invitando gli interessati ad eseguire recinzioni parziali e temporanee, recinzioni totali e permanenti limitate a piccole aree e che non costituiscano una barriera che impedisca i necessari spostamenti anche di altre specie.

In linea di massima va considerato che le recinzioni sono un mezzo di prevenzione temporaneo spesso antiestetico che mal si inserisce nel paesaggio, assai costoso e non determinante per risolvere il problema nel tempo.

5. GESTIONE DEL NUMERO DEGLI UNGULATI

È parer nostro che per un efficace controllo degli ungulati sul nostro territorio sia necessario poter disporre di alcune linee guida che tengano conto dei molteplici aspetti che la loro presenza assume per la conservazione delle specie e degli ecosistemi.

La popolazione degli ungulati da noi produce, come si sa, vari tipi di danni ai coltivi, ai pascoli e alla rinnovazione forestale, creando inevitabilmente situazioni di conflitto tra gli attori rurali e l'Ente pubblico che noi non possiamo ignorare.

Una opzione che si esercita su molti territori europei qualora se ne dimostri la necessità, ciò che è il caso nostro, è quella del controllo della densità sostenibile delle varie specie allo scopo di diminuirla mediante abbattimenti. Questa specifica scelta va demandata all'Ufficio Caccia e Pesca, unico competente in materia.

6. CONCLUSIONI

È convinzione della Commissione che il problema vada risolto alla radice e che l'equo risarcimento sia solo un aspetto della complessa problematica. Non è certamente riconoscendo risarcimenti eventualmente più sostanziosi, che neppure l'Unione contadini ticinesi auspica, che si risolve la situazione; secondo il parere della Commissione, un adeguato monitoraggio della popolazione degli ungulati seguito, se del caso, da un pronto ristabilimento della densità sostenibile delle diverse specie è la strada giusta da perseguire.

Pertanto l'iniziativa è respinta nel senso dei considerandi.

Per la Commissione della legislazione:

Angelo Paparelli, relatore
Bignasca M. - Brivio - Caimi - Carobbio -
Dafond - Ducry - Ghisletta D. - Mellini -
Pantani - Pestoni - Solcà